

COMPENSI DEI COMMISSARI ESTERNI DELLE COMMISSIONI TECNICHE.

Art. 2 bis d.P.P. 28 FEBBRAIO 2017, N. 7-60/LEG

D. Si chiede di chiarire se le disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.P.P. 28 febbraio 2017, n. 7-60/LEG, valgano anche nel caso in componenti esterni delle commissioni tecniche nominati da altre amministrazioni aggiudicatrici, secondo le proprie disposizioni organizzative interne, oppure trovino applicazione limitatamente alle commissioni tecniche nominate dalla Giunta Provinciale.

R. Tenuto conto che l'art. 2 bis del d.P.P. 28 febbraio 2017, n. 7-60/LEG non definisce una competenza che deve essere esercitata in via esclusiva dalla Giunta provinciale, si ritiene che la disposizione in esame debba trovare applicazione anche alle commissioni tecniche nominate secondo le disposizioni interne di altre amministrazioni aggiudicatrici. In tal senso, si veda anche l'art. 4, comma 1 bis, della l.p. n. 26/93 che così recita: *“Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite ai loro organi secondo il riparto di competenze previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 8, 10, 13, 14, comma 3 bis, 20, commi 6 e 7, e 30, comma 3 bis, e per quanto non diversamente disposto dal capo X”*.

Risposta a cura del Servizio Regolazione e innovazione in materia di contratti pubblici – agosto 2019